



**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA**

**04027 - PIAZZA C. PISACANE TEL 0771/80108 – Fax 0771/82057  
Cod. Fiscale 81004890596 – Partita I.V.A. 01371870591**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI  
RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA  
DEL COMUNE DI PONZA (LT) - CIG: 8372338FDE**

**1 - PREMESSE**

La presente procedura di gara viene esperita a cura del Comune di Ponza.

Il servizio verrà affidato sulla base delle caratteristiche prestazionali specificate nel Capitolato d'Oneri.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Ponza (LT), **Codice NUTS: ITI44 - CIG: 8372338FDE**

Il **Responsabile del Procedimento del Comune di Ponza** è la Dr.ssa Eva La Torraca.

**2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- ☐ Bando di Gara;
- ☐ Disciplinare di Gara;
- ☐ Capitolato Speciale d'Oneri;
- ☐ Allegato 1) - recante l'elenco delle scuole dell'infanzia e primarie destinatarie del servizio;
- ☐ Allegato 2) - recante le schede dei prodotti;
- ☐ Allegato 3) - recante l'elenco delle grammature di riferimento;
- ☐ Allegato 4) - recante il file in formato word editabile per la redazione del DGUE;
- ☐ Allegato 5) - recante il file descrittivo del numero, delle mansioni, delle qualifiche e del CCNL applicato al personale attualmente impiegato nella commessa.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it).

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla PEC: [ufficiosegreteria@pec.it](mailto:ufficiosegreteria@pec.it), almeno nr. 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici sono valide se effettuate attraverso indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) salvo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

### **3.1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha come oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Ponza per n. 5 anni scolastici, con riferimento agli anni: 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. Lo stesso può eventualmente essere prorogato, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di Appalto del Servizio.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio in oggetto identifica un sistema unico e quindi non scindibile.

Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al D. Lgs. 50/2016 – CPV 55523100-3 (servizi di mensa scolastica).

Con la partecipazione alla procedura, l'operatore economico concorrente riconosce pienamente il Bando di Gara, il presente Disciplinare e il Capitolato d'Oneri ed accetta tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni in essi contenute.

La Ditta aggiudicataria deve rispettare tutte le disposizioni del d.lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, per il presente appalto non sono previsti rischi da interferenza.

L'Amministrazione si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata del Comune, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti dell'Amministrazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

### **3.2. CORRISPETTIVO E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO**

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, posto a base di gara, in relazione al maggior ribasso percentuale offerto sul costo unitario per pasto.

**Il costo unitario per pasto, pari ad € 5,50 oltre IVA di legge, ridotto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo unitario contrattuale.**

Il corrispettivo dell'appalto è pertanto stabilito **a misura** ed è pari al prezzo unitario (al netto dell'Iva) di ogni singolo pasto, moltiplicato per il numero dei pasti completi che verranno complessivamente erogati.

**Il numero presunto di pasti**, è stato complessivamente stimato in n. **23.340 annui** e corrisponde al numero dei pasti complessivamente erogati nell'ultimo anno scolastico - 2019/2020 – integralmente rendicontato.

In ordine ai quantitativi stimati, trova inoltre applicazione il disposto di cui all'art. 106, comma 12 del Codice (c.d. quinto d'obbligo) e pertanto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo stimato del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto per i cinque anni scolastici è pari a **€ 641.850,00 oltre IVA di legge**, ed è il valore da considerarsi ai fini del pagamento contributo ANAC che ai fini del computo della cauzione provvisoria.

Il suddetto importo non è comprensivo dei costi della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, in quanto gli stessi, nel caso di specie, non sono dovuti.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

### **3.3. CLAUSOLA SOCIALE DI RIASSORBIMENTO**

Ai sensi dell'art. 50 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 13, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

In particolare, in caso di cambio di gestione, l'affidatario avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano

adibiti quali dipendenti a tempo indeterminato del precedente aggiudicatario, nel rispetto della vigente normativa.

Ai fini della corretta formulazione dell'offerta, anche ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, nell'Allegato n. 5 vengono descritti il numero, le mansioni, le qualifiche e il CCNL applicato al personale attualmente impiegato nella commessa.

#### **4 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è pari a n. 5 annualità scolastiche. Lo stesso può eventualmente essere prorogato, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di appalto del servizio.

#### **5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6 - REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ**

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti a quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, la stazione appaltante prevede dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato globale, in quanto si ritiene di fondamentale importanza selezionare per la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie, anche in termini di esperienze pregresse, idonee a garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione.

Relativamente ai requisiti di fatturato, gli importi minimi richiesti si rendono necessari al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara e nello specifico in gestione di servizi di analogo valore economico.

Il valore del fatturato è indicato secondo una proporzione volta a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze atte a garantire un adeguato livello di gestione dei servizi, anche in considerazione della peculiarità e complessità dei servizi dell'affidamento di cui trattasi.

I requisiti richiesti, anche sulla base della conoscenza del mercato di riferimento, sono comunque tali da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara; nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati dalla normativa (v. art. 83, comma 5 del Codice), dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento:

**a) Fatturato globale** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019) non inferiore ad € 1.925.550,00 IVA esclusa.

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito potrà essere fornita, successivamente all'aggiudicazione, anche mediante la presentazione dei bilanci.

**b) Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2017-2018-2019) disponibili, non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto, IVA esclusa.

N.B. per "**settore di attività**" deve intendersi: "**la gestione dei servizi di mensa**".

La comprova del requisito potrà essere fornita, successivamente all'aggiudicazione, anche mediante la presentazione di contratti, fatture, ordini e ogni altro documento dal quale possa appurarsi la rispondenza con le attività di cui alla presente gara.

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

**a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) dei seguenti servizi analoghi.**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

☐ almeno n. 1 (un) servizio di mensa per almeno n. 300 utenti e di durata non inferiore ad un anno, con buon esito e senza risoluzioni anticipate per fatto imputabile al concorrente;

Oppure, in alternativa:

☐ almeno n. 2 (due) servizi di mensa, ciascuno per almeno n. 150 utenti e di durata non inferiore ad un anno, con buon esito e senza risoluzioni anticipate per fatto imputabile al concorrente.

P.S.: in relazione a tale specifica richiesta non è prevista una soglia minima di fatturato.

**b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 (o successiva vigente) concernente i requisiti di sistema gestione ambientale, rilasciato da un organismo abilitato ed accreditato;**

**c) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 22000 (o successiva vigente) concernente il sistema di gestione della sicurezza igienica dei prodotti e dei processi a tutti i livelli della catena alimentare, rilasciato da un organismo abilitato ed accreditato.**

La comprova del requisito, potrà essere fornita, successivamente all'aggiudicazione, anche mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- produzione di copia conforme all'originale dei certificati di qualità, acquisiti in data anteriore a quella di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### 7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo al fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve tuttavia essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve tuttavia essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di **capacità tecnico-professionale**, consistente nell'aver eseguito nell'ultimo triennio **servizi analoghi** a quello oggetto di gara, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve tuttavia essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di **capacità tecnico-professionale**, consistente nella dimostrazione del possesso delle certificazioni di qualità **UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 22000**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; in ogni caso, detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

## **7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di idoneità tecnica e finanziaria** per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

## **8 – AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali l'iscrizione CCIAA.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9 – SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 105 del Codice.

All'atto dell'offerta il concorrente deve indicare le specifiche prestazioni che intende subappaltare.

Il subappaltatore, anteriormente alla stipula del contratto di appalto, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **10 - GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, in favore del Comune di Ponza, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta è necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
  - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4, dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
  - 4) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 5) prevedere espressamente:
    - a - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - c - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi – e in particolare dei locali del centro cottura - in cui deve essere espletato il servizio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC alla seguente e-mail:

[ufficiosegreteria@pec.it](mailto:ufficiosegreteria@pec.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico, fax ed indirizzo e-mail/pec;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta **richiesta** dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.08.2020**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 5 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione Appaltante rilascia, a cura del funzionario preposto, attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020 i concorrenti sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Contributi di Gara – CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

### **13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Ponza, Piazza Carlo Pisacane, SNC.

Quanto all'**utilizzo nella presente gara di mezzi di comunicazione alternativi alla modalità elettronica**, si precisa che tale modalità alternativa è giustificata alla luce dell'art. 52, comma 1, lettera e) del Codice, e dalla mancata adozione, ad oggi, del D.M. di cui all'art. 44 del Codice. Il Comune di Ponza non è infatti ad oggi in possesso di una piattaforma di *e-procurement* (propria o convenzionata) e, pertanto, risulta preferibile al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati, ricorrere a soluzioni alternative a quella elettronica, in attesa della piena implementazione di strumenti telematici sicuri.

**Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24.08.2020 esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ponza, Piazza Carlo Pisacane, SNC.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

**"Gara a Procedura Aperta per la gestione del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Ponza – Anni Scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – CIG 8372338FDE".**

**Scadenza offerte: 24.08.2020 Ore 12,00".**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

**"A - Documentazione Amministrativa"**

**"B - Offerta Tecnica"**

**"C - Offerta Economica".**

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché, la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le **offerte tardive** saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

**La “Busta A – Documentazione Amministrativa”**, contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Elenco dei documenti e dichiarazioni da produrre all'interno della busta A:

**I. Domanda di partecipazione**, in cui il concorrente indica la forma singola o associata con cui intende partecipare alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione plurisoggettiva (RTI, Consorzio, GEIE), la domanda va sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ciascuna impresa.

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento d'identità dei sottoscrittori.

### **II. Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il **DGUE** va compilato in tutte le parti di interesse e va redatto secondo il modello in formato word editabile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (**allegato n. 4**).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste (possesso requisiti di ordine generale, art. 80, del Codice, requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del Codice) mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**N.B.: Quanto al requisito di natura tecnico-organizzativa relativo al possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001 e 22000, è facoltà dell'operatore segnalare il possesso del requisito all'interno del DGUE o con dichiarazione a parte.**

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**N.B. Si evidenzia che, a partire dal 18.04.2018, il DGUE deve essere presentato in modalità elettronica. Pertanto, non essendo la presente gara gestita tramite sistema telematico, si invitano i concorrenti ad inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, unitamente alla copia cartacea del DGUE, anche un cd-rom o supporto informatico equivalente (es. USB), contenente al suo interno copia del DGUE in formato pdf.**

### **III. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

Ciascun concorrente è altresì tenuto a rendere le seguenti dichiarazioni:

**1** - dichiarazione con cui attesta la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

**2** - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

**3** - accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

**4** - dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

**5** - indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

**6** - autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

**7** - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";**

**8** - dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

**9** - si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

**10** - indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **IV. Ulteriore documentazione a corredo**

Il concorrente – in aggiunta ai documenti sopra indicati – deve allegare:

1 - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2 - documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice alla costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto;

3 - **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4 - attestazione di avvenuto sopralluogo.

#### **16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – “ OFFERTA TECNICA”**

**La “Busta “B – Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, deve contenere:**

##### **Relazione tecnica descrittiva dei servizi offerti.**

La relazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti in caso di partecipazione plurisoggettiva) deve contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, idonea ad evidenziare, in modo puntuale e analitico le caratteristiche dell'offerta, su ogni singolo criterio che formerà oggetto di valutazione da parte della commissione di gara.

La relazione tecnica deve essere composta da un massimo di n. 50 facciate formato A4 (pagine mono-fronte), debitamente riunite, numerate, sottoscritte e redatte con carattere Times New Roman, dimensione 12 e con paragrafi di interlinea pari a 1,5 pt.

Le pagine eccedenti il numero stabilito, anche se costituiscono allegati, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione della qualità.

La relazione tecnica, strutturata così da evidenziare le proposte con cui il concorrente intende qualificare il suo progetto di organizzazione e gestione del servizio, dovrà trattare ogni elemento utile per l'attribuzione del punteggio qualità, in modo analitico e completo e dovrà essere rigorosamente articolata secondo lo schema di attribuzione del punteggio qualità (anche attraverso la suddivisione in paragrafi).

Nelle n. 50 facciate, si potranno, tra l'altro, inserire documenti, quali ad esempio grafici, tabelle, modulistica, etc., utili ai fini dell'attribuzione del punteggio qualità.

La relazione di cui trattasi, **dovrà essere accompagnata da un indice**, compreso nelle n. 50 facciate.

La documentazione contenuta nella busta B dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico.

Non sono ammesse, pena l'esclusione dalla gara, proposte alternative e/o condizionate.

Non saranno oggetto di valutazione gli elementi relativi al possesso della Certificazione di Qualità del concorrente secondo le norme ISO, in quanto requisito per l'ammissione alla gara.



La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione dei beni o dei servizi offerti, comporta l'esclusione dalla gara. Non si darà corso all'apertura della busta contenente l'offerta economica del concorrente che non ottenga almeno n. 40 punti nel complesso dell'Offerta Tecnica.

## **17 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”**

**La “Busta “C – Offerta Economica”**, contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica.

Nel dettaglio, questa deve contenere i seguenti elementi:

a) **Prezzo unitario offerto per pasto**, al netto di IVA. Tale indicazione dovrà essere riportata sia in cifre che in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **Dichiarazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice** per l'intera durata dell'appalto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **La stima dei costi della manodopera** per l'intera durata dell'appalto, **ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta per singolo pasto.

L'offerta economica, è sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento o il consorzio.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le ditte raggruppate nei confronti della S.A.

In caso di RTI o di consorzio, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della amministrazione committente.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno - ove questo non sia stato già esplicitato all'interno della documentazione amministrativa (Busta A) - che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le offerte, ai sensi degli artt. 26, 50 e 97 del Codice, nonché delle Linee Guida ANAC n. 13, dovranno comunque rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti e tenere conto degli aumenti previsti per i CCNL già scaduti.

Nella formulazione dell'offerta economica l'impresa dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dalla stessa impresa remunerativo.

## **18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b><u>PUNTEGGIO MASSIMO</u></b>
<b>Offerta Tecnica</b>	<b>Punti 80</b>
<b>Offerta Economica</b>	<b>Punti 20</b>
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>Punti 100</u></b>

La ripartizione del punteggi, come verrà di seguito riportata, è dettata dal fatto che, pur avendo l'obiettivo di garantire un risparmio economico, si ritiene di preservare, in applicazione all'art. 95, comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016, la qualità tecnica dei prodotti e servizi offerti, stante, in particolar modo, la peculiarità e l'impatto di tale servizio sull'utenza finale.

### **18.1 - Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica (80 punti)**

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

#### **OFFERTA TECNICA - (MAX 80 punti) così distribuiti:**

<b><u>PARAMETRI QUALITA'</u></b>	<b><u>SUDDIVISIONE PUNTEGGIO</u></b>
<b>1 - Progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica.</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione: <input type="checkbox"/> Descrizione dell'organizzazione del servizio di ristorazione. <input type="checkbox"/> Numero di personale impiegato e organigramma dedicato all'organizzazione e gestione del servizio. <input type="checkbox"/> Attività di monitoraggio del servizio e informazione destinata all'utenza.	<b>Punti 10</b>
<b>2 - Piano di trasporto dei pasti.</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione: <input type="checkbox"/> descrizione dettagliata del piano di consegna dei pasti e mezzi utilizzati; <input type="checkbox"/> modalità di mantenimento delle temperature dei pasti.	<b>Punti 4</b>
<b>3 - Sistema di gestione degli imprevisti e delle emergenze</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione: <input type="checkbox"/> Modalità e tempistica impiegata nella risoluzione delle emergenze; <input type="checkbox"/> Soluzioni alternative previste per limitare i disagi all'utenza.	<b>Punti 4</b>
<b>4. Programma alimentare</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione: <input type="checkbox"/> Qualità e rotazione dei menu proposti; <input type="checkbox"/> Qualità delle derrate impiegate.	<b>Punti 6</b>
<b>5 - Gestione delle diete speciali</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione: <input type="checkbox"/> Descrizione delle diete speciali destinate ad utenti con allergie o intolleranze alimentari, soggetti obesi, diabetici, affetti da malattie metaboliche o che per motivi religiosi non mangino alcuni alimenti.	<b>Punti 6</b>
<b>6 - Offerta aggiuntiva di prodotti biologici</b>	<b>Punti 4</b>

<b>7 - Offerta aggiuntiva di prodotti di filiera corta</b>	<b>Punti 4</b>
<b>8 - Offerta aggiuntiva di prodotti IGP/QM/DOP/EQUO SOLIDALE</b>	<b>Punti 4</b>
<b>9 - Implementazione delle attrezzature del centro di cottura</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione le attrezzature proposte come migliorative e aggiuntive rispetto a quelle attualmente presenti e verificabili in sede di sopralluogo.	<b>Punti 5</b>
<b>10 - Iniziative e modalità di riduzione degli sprechi alimentari</b>	<b>Punti 3</b>
<b>11 - Iniziative per lo smaltimento rifiuti</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione: <input type="checkbox"/> Le modalità operative adottate per la riduzione, riuso e raccolta rifiuti; <input type="checkbox"/> Le modalità di conferimento e smaltimento di rifiuti differenziati.	<b>Punti 10</b>
<b>11 - Proposte di educazione alimentare</b> Nel dettaglio, formeranno oggetto di specifica valutazione: <input type="checkbox"/> Organizzazione di eventi a carattere informativo, divulgativo e di educazione alimentare tesi a sensibilizzare gli utenti, possibilmente svolti in classe.	<b>Punti 20</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, **è prevista una soglia minima di sbarramento pari a n. 40 punti sugli 80 punti** complessivi attribuibili al punteggio tecnico. Il concorrente **sarà pertanto escluso** dalla gara ove consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## **18.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri e sub-criteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del **metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero (0) ad uno (1) da parte di ciascun commissario** (v. Linee guida ANAC n. 2/2016, par. V), sulla base dei seguenti valori:

- ☐ **1,00: ottimo;**
- ☐ **0,90: distinto;**
- ☐ **0,80: buono;**
- ☐ **0,70: discreto;**
- ☐ **0,60: sufficiente/adeguato;**
- ☐ **0,50-0,40:insufficiente/inadeguato;**
- ☐ **0,30-0,10: gravemente insufficiente;**
- ☐ **0,00: non valutabile.**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente variabile da zero (0) ad uno (1) da parte di ciascun commissario.

La commissione calcola **la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari** all'offerta in relazione ad ogni elemento qualitativo, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Tale media sarà moltiplicata per il valore di punteggio massimo disponibile per ogni criterio di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri ed elementi di valutazione, se nel singolo criterio o sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (inteso come punteggio massimo attribuibile previsto dal presente Disciplinare di gara), tale punteggio viene riparametrato (c.d. **prima riparametrazione**).

Per l'effettuazione della prima riparametrazione la Stazione appaltante procederà con le seguenti modalità:

nel caso in cui, relativamente al singolo criterio o sub-criterio qualitativo di valutazione, nessun concorrente abbia ottenuto il coefficiente massimo, trasformerà la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi riportando a 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo elemento di valutazione). I coefficienti definitivi così calcolati verranno successivamente moltiplicati per il valore di punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione.

Infine, allo scopo di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (c.d. **seconda riparametrazione**).

La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto (**80 punti**) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente applicando la formula:

$$\text{Punteggio FINALE (A)} = P1(A) * 80/P(\text{Max offerta})$$

dove:

**Punteggio FINALE (A):** punteggio riparametrato complessivo ottenuto dal concorrente A;

**P1 (A):** punteggio complessivo qualitativo ottenuto dal concorrente A;

**P(Max offerta):** punteggio massimo complessivo qualitativo ottenuto da un concorrente.

Si considereranno tre cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo.

### **18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'Offerta Economica è valutata sulla base della percentuale unica di ribasso indicata in offerta rispetto al **costo unitario per pasto**, posto a base d'asta, così come indicato all'art.3.

**Il punteggio all'Offerta Economica sarà dato dalla seguente formula:**

$$P=(P \times P_A/P_B)$$

dove:

**P<sub>a</sub>** = ribasso offerto dal concorrente i-esimo rispetto al costo unitario per pasto di € 5,50, posto a base d'asta;

**P<sub>b</sub>** = ribasso dell'offerta più conveniente rispetto al costo unitario per pasto di € 5,50, posto a base d'asta.

### **18.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi.

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{tot} = P_T + P_E$$

dove:

**PT: somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;**

**PE: somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica.**

## **19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA "BUSTA A" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica, nella data che sarà oggetto di successiva comunicazione alle ditte partecipanti, avrà luogo presso gli uffici del Comune di Ponza., Piazza Carlo Pisacane, snc.

Alla detta seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno n. 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno **5 giorni prima** della data fissata.

La Stazione Appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: conservazione degli stessi in apposito armadio chiuso a chiave nei locali della CUC.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante, pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21 - APERTURA DELLE “BUSTE B E C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la stazione appaltante, nella persona del RUP, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede allo scorrimento della graduatoria.

## **23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

**P.S.: In considerazione del prossimo inizio dell'anno scolastico 2020/2021 e della conseguente necessità di attivare il servizio in tempi brevi, onde evitare un danno all'interesse pubblico, il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 32 del Codice, commi 8 e 13, la facoltà di attivare il servizio in regime di urgenza, fermi restando, in ogni caso, i controlli di legge sul soggetto aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge.**

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.**

Le spese relative alla gara sono stabilite forfettariamente pari a euro 1.500,00 e sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Ponza entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto di servizio e fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cassino (FR), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ponza, 20.07.2020

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dr.ssa Eva La Torraca**



